Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 8

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 10 gennaio 1963** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TEL. 650-139 650-841 652 361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** Semestrale L. **7.380** Trimestrale L. **4.020**
Un fascicolo L. **60** Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** Semestrale L. **6.520** Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** Semestrale L. **5.520** Trimestrale L. **3.010**
Un fascicolo L. **50** Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

962

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 8 DEL 10 GENNAIO 1963:

Bollettini delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1: **Commercio Metallurgico « Cometal », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1962. — **« S. A. Molino San Giuliano Piemonte », società per azioni, in San Giuliano Vecchio (frazione di Alessandria):** Obbligazioni sorteggiate il 13 dicembre 1962. — **« Galfa », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 ottobre 1962. — **Laboratorio di Chimica Medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 dicembre 1962. — **Giuseppe Aldè - Lecco « G.A.L. », società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni. — **Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1962. — **Edilsede, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 23 ottobre 1962. — **« Ercole » Acciaierie - Ferriere - Trafilerie S.p.A.. in Asti:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1962. — **« Calce Cementi Vignola », società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 6 dicembre 1962. — **Tipografia Subalpina, società per azioni, in Torre Pellice (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1962. — **SADAM, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1962. — **« S.I.A.F. » Società Italiana per Acquedotti, Fognature e Costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1962. — **A. Wassermann, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1962. — **Fornaci Venete Riunite Ing. P. Trevisan, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 24 dicembre 1962. — **Zuccherificio di Cecina, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1962. — **Società per Azioni Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & Figli, in Milano:** Sorteggio obbligazioni Prestito 1957. — **S.A.P.A.B.A. - Società Azionaria Prodotti Asfaltico Bituminosi Affini, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1962. — **Società per Azioni Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & Figli, in Milano:** Sorteggio obbligazioni Prestito 1954. — **Società per Azioni Officine Maccaferri, già Raffaele Maccaferri & Figli, in Milano:** Sorteggio obbligazioni Prestito 1948. — **« Molini Canonica », società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1962. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 17 dicembre 1962. — **Azionaria Costruzioni Macchine Automatiche - A.C.M.A., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1962. — **S.p.A. Officine Fratelli Bertolli fu Rodolfo, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1962. — **Società Trasporti Aerei Caspoggio - S.T.A.C., società per azioni, in Caspoggio:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1962. — **Butan - Gas, Società per Azioni - Azienda generale per il commercio e l'industria degli idrocarburi gasosi e liquefatti, derivati ed affini. in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 dicembre 1962. — **« De Marchi Fratelli », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1962. — **« Cotonificio Rossi - S.p.A. », società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 dicembre 1962. — **Istituto Finanziario Commerciale Milanese, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1962. — **Società Generale di Elettricità della Sicilia, in Palermo:** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Errata-corrige. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. **1758.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgico e di laboratorio destinato a istituti sanitari, firmato a Strasburgo il 28 aprile 1960.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — PRETI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Accordo per l'importazione temporanea in franchigia doganale a titolo di prestito gratuito per scopi diagnostici o terapeutici di materiale medico-chirurgo e di laboratorio destinato a istituti sanitari. (Strasburgo, 28 aprile 1960).

ACCORD POUR L'IMPORTATION TEMPORAIRE EN FRANCHISE DE DOUANE, À TITRE DE PRÊT GRATUIT ET À DES FINS DIAGNOSTIQUES OU THERAPEUTIQUES, DE MATÉRIEL MÉDICO-CHIRURGICAL ET DE LABORATOIRE DESTINÉ AUX ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES

Les Gouvernements signataires, Membres du Conseil de l'Europe,

Considérant que, par suite de circonstances exceptionnelles, un Etat peut se trouver subitement démuni du matériel médico-chirurgical et de laboratoire qui lui permettrait de satisfaire aux besoins les plus urgents de sa population;

Considérant qu'il est souhaitable de faciliter le franchissement des frontières au matériel médico-chirurgical et de laboratoire que des Etats membres seraient susceptibles de mettre à la disposition d'autres Etats membres;

Considérant d'autre part que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses Membres et de favoriser leur progrès économique et social, notamment par la conclusion d'accords européens;

Reconnaissant qu'un accord permettant la libre circulation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire serait un moyen efficace d'atteindre ce but,

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

1. Les Parties Contractantes, pour autant qu'elles disposent de reserves suffisantes pour leurs propres besoins, mettront du matériel médico-chirurgical et de laboratoire, à titre de prêt gratuit, à la disposition des autres Parties Contractantes qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent; ce matériel sera envoyé sur demande de la Partie intéressée et sera rendu ultérieurement.

2. Toute Partie Contractante bénéficiaire des dispositions du paragraphe précédent accordera toutes les facilités possibles pour l'importation temporaire, sur son territoire, du matériel prêté.

Article 2

1. La durée de l'importation temporaire ne dépassera pas six mois; elle est renouvelable dans les mêmes conditions en accord avec le pays d'exportation.

2. Ces facilités concerneront uniquement le matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné aux hôpitaux et aux autres établissements sanitaires. Elles comporteront l'octroi de licences éventuellement nécessaires pour la mise sous régime d'importation temporaire et la suspension des droits et taxes à l'importation (y compris tous les droits et taxes perçus à l'occasion de l'importation). Cependant, les autorités du pays d'importation temporaire peuvent se faire rembourser les frais correspondant au coût des services rendus.

Article 3

Les dispositions des articles 1er et 2 n'empêcheront pas les autorités compétentes de l'Etat d'importation de prendre les mesures nécessaires, soit pour s'assurer que les objets admis temporairement seront réexportés dès que les circonstances exceptionnelles ou que la période limite prévue au paragraphe 1 de l'article 2 auront pris fin, soit pour garantir le paiement des droits et taxes en cas de non-réexportation.

Article 4

Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux dispositions plus favorables à l'importation temporaire du matériel visé à l'article 1er contenues soit dans la législation ou les règlements de toute Partie Contractante, soit dans tout autre convention, traité ou accord en vigueur entre deux ou plusieurs des Parties Contractantes.

Article 5

1. Le présent Accord est ouvert à la signature des Membres du Conseil de l'Europe qui peuvent en devenir Parties par:

(*a*) la signature sans réserve de ratification, ou

(b) la signature sous réserve de ratification suivie de ratification.

2. Les instruments de ratification seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 6

1. Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle trois Membres du Conseil, conformément aux dispositions de l'article 5, auront signé l'Accord sans réserve de ratification ou l'auront ratifié.

2. Pour tout Membre qui, ultérieurement, signera l'Accord sans réserve de ratification ou le ratifiera, l'Accord entrera en vigueur trois mois après la signature ou le dépôt de l'instrument de ratification.

Article 7

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut inviter tout Etat non membre du Conseil à adhérer au présent Accord. L'adhésion prendra effet trois mois après le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

Article 8

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Membres du Conseil et aux Etats adhérents:

(a) la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et les noms des Membres l'ayant signé sans réserve de ratification ou l'ayant ratifié;

(b) le dépôt de tout instrument d'adhésion effectué en application des dispositions de l'article 7

Article 9

1. Le présent Accord demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2. Toute Partie Contractante pourra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'application du présent Accord, en donnant un préavis d'un an à cet effet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Strasbourg, le 28 avril 1960 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général en communiquera des copies certifiées conformes à tous les gouvernements signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Jean C. SALMON

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark
sous réserve de ratification
J. O. KRAG

Pour le Gouvernement de la République française
LECOMPTE BOINET

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Sous réserve de ratification
Dr. Hans Joachim von MERKATZ

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce
Sous réserve de ratification
CAMBALOURS

Pour le Gouvernement de la République islandaise

Pour le Gouvernement d'Irlande
Thomas WOODS

Pour le Gouvernement de la République italienne
Sous réserve de ratification
BOMBASSEI de VETTOR

Pour le Gouvernement du Grand Duché de Luxembourg
Sous réserve de ratification
PIERRE WURTH

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
Hans ENGEN

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Sous réserve de ratification
Leif BELFRAGE

Pour le Gouvernement de la République turque
Sous réserve de ratification

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
John H. PECK

Visto d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 3 dicembre 1962, n. 1759.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali conclusa a Buenos Aires il 12 aprile 1961.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'articolo 21 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1962

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — TRABUCCHI — TREMELLONI — BERTINELLI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione tra l'Italia e l'Argentina sulle assicurazioni sociali. (Buenos Aires, 12 aprile 1961)

Il Presidente della Repubblica Italiana ed il Presidente della Repubblica Argentina, animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Paesi in materia di assicurazioni sociali hanno deciso di concludere una Convenzione ed a questo scopo hanno nominato come loro Plenipotenziari:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

S. E. l'on. Mario MARTINELLI, Ministro per il commercio con l'estero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

S. E. il dott. Diógenes TABOADA, Ministro per gli affari esteri e per il culto

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti:

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Articolo 1

1. La presente Convenzione si applica alle legislazioni concernenti:

1) In Italia:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

b) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

c) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri;

d) l'assicurazione obbligatoria contro le malattie;

e) l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;

f) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti.

2) In Argentina:

a) l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e la morte;

b) le indennità e gli altri trattamenti in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale;

c) l'assicurazione obbligatoria di maternità;

d) i servizi di medicina preventiva e curativa esercitati dall'«Instituto Nacional de Previsión Social», ivi comprese le indennità da corrispondersi dallo stesso «Instituto» durante un periodo di riposo per infortunio o malattia non professionale, a decorrere dal momento in cui verranno applicate le norme relative.

2. La presente Convenzione si applicherà ugualmente a tutte le leggi ed altre disposizioni che saranno emanate per l'integrazione, la modificazione e l'applicazione delle legislazioni enumerate nel paragrafo 1. Essa non si applica alle leggi ed altre disposizioni che copriranno un nuovo ramo delle assicurazioni sociali o estenderanno i rami esistenti a nuove categorie di persone se il Governo di uno Stato contraente notificherà una opposizione al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale di tali atti

Articolo 2

I cittadini italiani nella Repubblica Argentina ed i cittadini argentini nella Repubblica Italiana sono sottoposti alle legislazioni specificate nell'articolo 1 vigenti rispettivamente in Argentina ed in Italia. Essi hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei cittadini dello Stato contraente nel cui territorio si trovano.

Articolo 3

1. In deroga al principio dell'articolo 2 sono stabilite le seguenti eccezioni:

a) il cittadino di uno dei due Stati contraenti, inviato da una impresa avente sede nel territorio di uno dei due Stati, nel territorio dell'altro, continua ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, purchè l'occupazione nel territorio dell'altro Stato non superi i dodici mesi. Se la durata dell'occupazione nel territorio dell'altro Stato supera dodici mesi, il lavoratore può continuare ad essere sottoposto anche successivamente alle disposizioni dello Stato contraente in cui ha sede l'impresa, purchè ci sia l'approvazione dell'autorità amministrativa suprema dell'altro Stato.

b) il personale navigante di una impresa di trasporto aereo, avente sede nel territorio di uno dei due Stati contraenti, continuerà ad essere sottoposto alle disposizioni dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa, se possiede la cittadinanza di tale Stato anche se occupato nel territorio dell'altro Stato. Lo stesso vale per il personale di terra inviato transitoriamente nel territorio dell'altro Stato.

c) i membri dell'equipaggio di una nave sono sottoposti alle disposizioni dello Stato contraente del quale la nave batte bandiera. Le persone assunte da una nave nel porto di uno dei due Stati contraenti per lavori di carico e scarico, di riparazioni e di sorveglianza per detta nave, sono sottoposte alle disposizioni dello Stato al quale appartiene il porto.

d) gli addetti ad enti od uffici di uno dei due Stati contraenti inviati nel territorio dell'altro Stato sono sottoposti alle disposizioni del primo Stato.

e) ai membri delle rappresentanze diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti, fatta eccezione dei consoli onorari, al loro personale d'ufficio ed agli addetti al servizio personale di dette persone si applicano le disposizioni dello Stato contraente al quale appartengono. Tuttavia gli addetti che non sono funzionari o impiegati di ruolo e gli addetti al servizio personale possono, entro tre mesi dall'inizio della loro occupazione, con l'approvazione della competente autorità da cui dipende la rappresentanza diplomatica e consolare, chiedere di essere assicurati secondo le disposizioni dello Stato contraente nel quale sono occupati. Se il rapporto di lavoro esisteva già al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, il termine di tre mesi decorre da questa data.

2. Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti possono stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 2. Esse possono altresì ammettere che si deroghi, di comune accordo, alle disposizioni del paragrafo 1, per singoli casi o gruppi di casi.

Articolo 4

1) I cittadini italiani ed argentini, che possono far valere in uno dei due Stati contraenti un diritto a

prestazioni in denaro dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e la morte (superstiti) o dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, conservano tale diritto, senza alcuna limitazione, ovunque essi risiedano.

2) Ai fini delle maggiorazioni per carichi familiari delle prestazioni delle assicurazioni sociali di uno dei due Stati contraenti, e delle prestazioni ai superstiti previste da dette assicurazioni, la residenza o il soggiorno nel territorio di un altro Stato delle persone per le quali tali maggiorazioni o prestazioni sono concesse, non sono considerati come residenza o soggiorno all'estero.

PARTE II

Disposizioni particolari sulle prestazioni in caso di invalidità, vecchiaia e morte (superstiti)

Articolo 5

1) In caso di invalidità, vecchiaia e morte di un cittadino italiano o argentino che sia stato sottoposto nei due Stati contraenti alle assicurazioni sociali per tali eventi, ivi comprese le forme volontarie previste dalle legislazioni concernenti tali assicurazioni, gli istituti assicuratori dei due Stati contraenti accertano il diritto alle prestazioni in base alle disposizioni vigenti rispettivamente per ognuno di essi, tenuto conto dei periodi di assicurazione compiuti in entrambi gli Stati.

2) Se, secondo le disposizioni di uno dei due Stati contraenti, il diritto ad una prestazione dipende da periodi compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione sociale, la totalizzazione ai sensi del paragrafo I si effettua solo con i periodi corrispondenti compiuti nell'altro Stato. Se in tale Stato non esiste un regime speciale di assicurazione sociale per detta categoria professionale, i periodi del regime speciale compiuti nel primo Stato sono totalizzati con i periodi compiuti nell'altro Stato nella assicurazione sociale in vigore per la stessa categoria professionale. Se ciò nonostante l'assicurato non raggiunge il diritto alle prestazioni del regime speciale, i periodi compiuti in tale regime sono considerati come se fossero stati compiuti nel regime generale.

Articolo 6

1) Le prestazioni che un assicurato previsto all'articolo 5 della presente Convenzione o i suoi superstiti possono ottenere in virtù delle legislazioni dei due Stati contraenti sono liquidate nel modo seguente:

a) l'istituto di ciascuno dei due Stati contraenti determina, in base alla propria legislazione, se l'assicurato soddisfa alle condizioni richieste per aver diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della totalizzazione dei periodi prevista all'articolo precedente;

b) se il diritto è acquisito in virtù della precedente lettera *a*), detto istituto determina l'ammontare teorico della prestazione, cui l'interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione, totalizzati secondo le modalità previste all'articolo precedente, fossero stati compiuti esclusivamente sotto la propria legislazione; in base a tale ammontare l'istituto stabilisce l'ammontare dovuto al pro-rata della durata dei periodi compiuti sotto detta legislazione in rapporto alla durata totale dei periodi compiuti sotto le legislazioni dei due Stati contraenti.

2) Qualora l'interessato, tenuto conto della totalità dei periodi previsti all'articolo 5, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Stati contraenti, il suo diritto a pensione è determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli può far valere tali condizioni.

Articolo 7

1) Se le prestazioni da concedere dagli enti assicuratori di entrambi gli Stati non raggiungono la pensione minima dello Stato in cui la prestazione è pagata, l'ente assicuratore di questo Stato concede in aggiunta l'importo necessario per raggiungere la pensione minima. Tale importo aggiuntivo sarà corrisposto a carico degli enti assicuratori di ciascuno dei due Stati per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi contributivi e sostitutivi compiuti al momento della determinazione delle pensioni in ciascuno dei due Stati con la somma totale dei periodi contributivi e sostitutivi.

2) Se la somma delle prestazioni determinate in conformità all'articolo 6 non raggiunge l'importo che spetterebbe all'interessato tenendo conto soltanto delle disposizioni di uno dei due Stati contraenti, l'istituto assicuratore di tale Stato aumenta le proprie prestazioni di un importo corrispondente alla differenza tra il predetto importo e la somma delle prestazioni liquidate in conformità all'articolo 6.

Articolo 8

L'interessato ha facoltà di rinunciare ai benefici previsti negli articoli 5 e 6. In tal caso le prestazioni sono determinate tenendo conto soltanto delle disposizioni di ciascun Stato contraente.

PARTE III

Disposizioni diverse e transitorie

Articolo 9

1) Gli Istituti assicuratori dei due Stati contraenti, tenuti a concedere prestazioni in base alla presente Convenzione, versano le prestazioni in denaro nella valuta del proprio Stato con efficacia liberatoria.

2) Quando in uno dei due Stati contraenti, per accertare un diritto a prestazioni o per determinare la misura di esse, occorre tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, tale importo è calcolato in conformità alla regolamentazione vigente nei due Paesi in materia di pagamenti correnti. Per pagamenti correnti si intendono i pagamenti definiti dall'articolo 19 lettera I dell'Accordo del Fondo Monetario Internazionale.

Articolo 10

Gli istituti e le autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si prestano reciprocamente assistenza per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie assicurazioni sociali; tale reciproca assistenza è gratuita. Gli accertamenti sanitari necessari per l'applicazione delle assicurazioni sociali di uno Stato contraente nei riguardi di persone che si trovano nel territorio dell'altro Stato, sono eseguiti dall'istituto assicuratore di tale Stato, su richiesta ed a spese dell'istituto assicuratore del primo Stato.

Articolo 11

1) Le esenzioni da diritti, tasse ed imposte previste dalle legislazioni di uno dei due Stati contraenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali e per il pagamento delle corrispondenti prestazioni, valgono anche nei confronti degli assicurati e dei loro datori di lavoro, dei richiedenti, degli aventi diritto, degli istituti assicuratori e delle autorità competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

2) Tutti gli atti, documenti ed altre scritture, che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

Articolo 12

Gli istituti, le autorità ed i tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti corrispondono direttamente fra loro, con gli assicurati e con i loro rappresentanti, per l'applicazione della presente Convenzione. Essi possono avvalersi, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, del tramite delle autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

Articolo 13

Le autorità diplomatiche e consolari dei due Stati contraenti sono autorizzate, senza speciale mandato, a rappresentare gli aventi diritto del proprio Stato dinnanzi a tutti gli istituti, autorità e tribunali competenti per le assicurazioni sociali dell'altro Stato.

Articolo 14

1) Le istanze presentate presso istituti assicuratori o altri uffici competenti di uno Stato contraente valgono anche quali istanze presentate presso istituti assicuratori od altri uffici competenti dell'altro Stato contraente.

2) I ricorsi, che debbono essere presentati entro un prescritto periodo di tempo presso un ufficio competente a riceverli di uno dei due Stati contraenti, sono considerati come presentati in termine utile se sono presentati entro tale termine presso un corrispondente ufficio dell'altro Stato. In tal caso tale ufficio deve immediatamente inoltrare il ricorso all'ufficio competente. Se l'ufficio, presso il quale è presentato il ricorso, non conosce l'ufficio competente, l'inoltro può aver luogo tramite le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti.

Articolo 15

Le istanze che sono indirizzate agli istituti, alle autorità od ai tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione delle assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto che sono redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.

Articolo 16

1) Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti concorderanno direttamente tra loro le disposizioni particolari circa le misure necessarie per l'applicazione della presente Convenzione, in quanto esse richiedano un comune accordo. Esse potranno, specialmente, prendere accordi sulle questioni seguenti:

1° designazione di uffici di collegamento di entrambe le parti;

2° modalità per il pagamento delle prestazioni dovute da ciascun ente assicuratore ai rispettivi beneficiari residenti nel territorio dell'altro Stato contraente;

3° controllo medico ed amministrativo dei richiedenti e degli aventi diritto a prestazioni e rimborso delle spese relative.

2) Le autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti si informeranno reciprocamente sulle modifiche sopravvenute nelle legislazioni dei rispettivi Stati nel campo delle assicurazioni sociali.

3) Gli istituti e le autorità competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati contraenti si tengono reciprocamente al corrente di tutte le misure che saranno adottate per l'applicazione della presente Convenzione.

Articolo 17

1) Le controversie fra le due Parti contraenti sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione, sono risolte di comune accordo dalle autorità amministrative supreme dei due Stati contraenti.

2) Qualora non sia possibile risolvere in tal modo la controversia, essa deve essere sottoposta, a richiesta di uno dei due Stati contraenti, ad un collegio arbitrale, la cui composizione ed il cui finanziamento saranno concordati fra i Governi dei due Stati contraenti.

3) Il collegio arbitrale emette le sue decisioni in base alla presente Convenzione ed in conformità ai principi giuridici generalmente riconosciuti.

4) Il collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le decisioni sono vincolanti per le due Parti contraenti. Ciascuno Stato contraente sopporta le spese del proprio rappresentante. Le altre spese sono a carico, in parti uguali, dei due Stati contraenti. Per il resto il collegio arbitrale regola da sè la propria procedura.

Articolo 18

Ai sensi della presente Convenzione si intendono per autorità amministrative supreme:

nella Repubblica Italiana:

Il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale;

nella Repubblica Argentina:

Il Ministro per il Lavoro e la Sicurezza Sociale.

Articolo 19

1) Le disposizioni della presente Convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati prima della sua entrata in vigore, semprechè non sia ancora intervenuta una decisione che abbia determinato la relativa prestazione in maniera definitiva. Nell'applicazione della presente Convenzione devono essere presi in considerazione anche i periodi assicurativi compiuti prima della sua entrata in vigore.

2) Le prestazioni che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione siano state rifiutate per mancanza dei requisiti assicurativi previsti dalle legislazioni interne di ciascun Stato sono determinate su domanda in conformità alla presente Convenzione.

3) Per periodi anteriori alla data della firma della presente Convenzione non sono pagate prestazioni in base alle disposizioni in essa contenute.

Articolo 20

1) La presente Convenzione è conclusa per la durata di tre anni a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intende tacitamente prorogata di anno in anno, salvo denuncia notificata per iscritto dal Governo di uno dei due Stati contraenti almeno tre mesi prima della scadenza del termine.

2) In caso di denuncia le disposizioni della presente Convenzione continuano a valere per i diritti già acquisiti. Ai diritti in corso di acquisizione maturati fino alla cessazione della presente Convenzione, le disposizioni di essa continuano ad applicarsi anche dopo la sua cessazione in conformità ad un accordo complementare.

Articolo 21

1) La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena possibile in Roma.

2) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui gli strumenti di ratifica sono scambiati.

In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari di entrambe le Parti Contraenti firmano quattro esemplari della presente Convenzione, due in lingua italiana e due in lingua spagnola, parimenti validi, nella città di Buenos Aires, addì dodici del mese di aprile millenovecentosessantuno.

Per il Governo italiano: MARIO MARTINELLI
Ministro per il commercio con l'estero

Per il Governo argentino: DIÓGENES TABOADA
Ministro per affari esteri e per il culto

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. **1760**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Reggio Emilia.

N. 1760. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 11 dicembre 1960, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 2 ottobre 1961 e 1° maggio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Antonio di Padova, in Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1962, n. **1761**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma della Natività di Maria Santissima, in frazione Villetta del comune di San Remo (Imperia).

N. 1761. Decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ventimiglia in data 31 dicembre 1961, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma della Natività di Maria Santissima, in frazione Villetta del comune di San Remo (Imperia).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 21. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. **1762**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ca' Corniani del comune di Caorle (Venezia).

N. 1762. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Venezia in data 15 settembre 1961, integrato con dichiarazione del 20 gennaio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Ca' Corniani del comune di Caorle (Venezia), e ne viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. **1763**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco, detta anche « Orfanotrofio Santa Maria degli Angeli », con sede in Castelgrande (Potenza).

N. 1763. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa delle Figlie di Maria Ausiliatrice Salesiane di Don Bosco, detta anche « Orfanotrofio Santa Maria degli Angeli », con sede in Castelgrande (Potenza).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. **1764**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Vicaria curata autonoma del SS.mo Crocifisso, in località Cotti del comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti).

N. 1764. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Chieti in data 1° settembre 1961, integrato con dichiarazione del 10 maggio 1962, relativo alla erezione della Vicaria curata autonoma del SS.mo Crocifisso, in località Cotti del comune di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), e ne viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Vicaria stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1962, n. 1765.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Abbazia della SS.ma Trinità della Congregazione Benedettina Cassinese, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno).

N. 1765. Decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Abbazia della SS.ma Trinità della Congregazione Benedettina Cassinese, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1962
Atti del Governo, registro n. 161, foglio n. 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1962.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1962, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Ritenuto doversi provvedere alla sostituzione, in seno al predetto Consiglio, del vice avvocato generale dello Stato avv. Attilio Inglese, destinato ad altro incarico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il vice avvocato generale dello Stato avv. Cesare Arias è nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in sostituzione del vice avvocato generale dello Stato avv. Attilio Inglese che cessa di far parte del predetto Consiglio.

L'avv. Cesare Arias resta in tale carica fino alla scadenza dei poteri del Consiglio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1962.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1962

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1962
Registro n. 9 Monopoli, foglio n. 145. — MONACELLI

(62)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Vitamultina » capsule (categoria) della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini di Genova-Nervi. (Decreto di revoca n. 3864/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 18 dicembre 1961, con il quale è stata registrata al n. 1114/A, a nome della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini, con sede in Genova-Nervi, via del Commercio n. 13, la categoria capsule della specialità medicinale denominata « Vitamultina », preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (trovato mg. 24,7 di vit. B1, invece di mg. 20: mg. 1,5 di vit. B2, invece di mg. 1, mg. 70 di vit. C, invece di mg. 50, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vitamultina », limitatamente alla categoria capsule, preparata nell'officina farmaceutica della ditta Laboratorio chimico farmaceutico Ardini, di Genova-Nervi, registrata con decreto in data 18 dicembre 1961, al n. 1114/A, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(50)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1962.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Florosan » della ditta Farmacoterapica Ampelotecnica di Genova-Sestri. (Decreto di revoca n. 3865/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 settembre 1957, con il quale è stata registrata al n. 13.014, a nome della ditta Farmacoterapica Ampelotecnica, con sede in Genova-Sestri, via A. Manno, 4-2, la specialità medicinale denominata « Florosan », preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa:

Considerato che, da un controllo eseguito è risultato che la ditta ha abusivamente variato sulle etichette la composizione, le indicazioni terapeutiche ed il prezzo

di vendita al pubblico del prodotto, per cui ricorre la applicazione dell'art. 27 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Florosan », preparata nell'officina farmaceutica della ditta Farmacoterapica Ampeloteclica di Genova-Sestri, registrata con decreto in data 13 settembre 1957, al n. 13.014, a nome della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1962

p. *Il Ministro*: SANTERO

(49)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1963

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 12 ottobre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 1962, n. 263, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione:

Decreta:

Articolo unico.

E' disposta nel mese di gennaio 1963 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire cento miliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 28 gennaio 1963.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 gennaio 1963

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1963
Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 197

(117)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello Strumento di ratifica della Convenzione relativa allo « status » degli apolidi adottata a New York il 28 settembre 1954.

Il 3 dicembre 1962, in base ad autorizzazione disposta con legge 1° febbraio 1962, n. 306, è stato effettuato a New York, presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, il deposito dello Strumento italiano di ratifica della Convenzione relativa allo *status* degli apolidi adottata a New York il 28 settembre 1954 che era stata firmata dall'Italia con la seguente riserva

« Les stipulations figurant aux articles: 6, 7 par. 2,8, 17, 18, 19, 22 par. 2, 23, 25 et 32, ne sont reconnues que comme des recommandations ».

In conformità all'art. 39 della Convenzione, questa entrerà in vigore per l'Italia il 3 marzo 1963.

(31)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 dicembre 1962, il dott. Giovanni Melchiori è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola « Lavoratori della terra », con sede in Empoli (Firenze), già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 25 ottobre 1957, in sostituzione del dottor Pietro Tacconi.

(14)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Spicchiaiola », con sede in Spicchiaiola di Volterra (Pisa), e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 dicembre 1962, la Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Spicchiaiola », con sede in Spicchiaiola di Volterra (Pisa), costituita per rogito Rabagli in data 31 dicembre 1956, repertorio 18809, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Bruno Salvadorini.

(16)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna e nomina del presidente.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 9973, in data 23 dicembre 1962, è stata ricostituita l'Amministrazione ordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna e il sig. Calogero La Porta è stato nominato presidente dell'Ente stesso.

(18)

Approvazione di modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 24 dicembre 1962, n. 14914, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 4, 9, 16 e 22 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Genova.

(19)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione dell'Ospedale civile di Caserta ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

Con decreto in data 22 dicembre 1962, n. 300.7.III-20-1-2352, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione dell'Ospedale civile di Caserta, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso l'Ospedale stesso.

(17)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Montesilvano (Pescara).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64332 del 21 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'avv. Carlo Cifani di Pescara di un terreno sito in Montesilvano (Pescara), contrada Fiume Morto, del periziato valore di L. 3.240.000 della superficie di mq. 1080, distinto in catasto alla pagina 2781, foglio n. 3, particella frazionata 111/*b*, confinante a nord con strada comunale via Europa, ad est con la ferrovia dello Stato ed a sud-ovest con restante proprietà del donante. Tale area sarà destinata alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino da intitolare alla consorte defunta del donante.

(7477)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Castelbuono (Palermo).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64334 del 21 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Castelbuono (Palermo) di un terreno sito in Castelbuono (Palermo) del periziato valore di L. 1.600.000 della superficie di mq. 1600, distinto in catasto al foglio n. 21, particelle 234 e 295, confinante con la via San Paolo, con il padiglione E.S.C.A.L. e dagli altri due lati con il terreno di proprietà comunale.

(7476)

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64256 del 17 dicembre 1962, l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Amministrazione comunale di Sant'Angelo dei Lombardi di un terreno sito nello stesso Comune, località Ginestreto, del periziato valore di L. 1.370.000 e della superficie di mq. 1370, distinto in catasto alla partita 1147, foglio n. 31, particella 374-*a* confinante ad est con proprietà Salemme, a sud con Cerone Pietro, ad ovest con restante proprietà comunale ed a nord con proprietà I.A.C.P.

(7475)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 6

Corso dei cambi del 9 gennaio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,77	620,87	620,91	620,87	620,85	620,78	620,88	620,80	620,81	620,85
$ Can.	575,76	576,80	575,75	575,40	575,[illegible]5	575,65	575,45	575,75	575,65	575,50
Fr. Sv.	143,57	143,42	143,51	143,43	143,40	143,56	143,45	143,65	143,55	143,45
Kr. D.	89,94	89,97	90 —	89,99	89,90	89,95	89,98	90 —	89,95	89,90
Kr. N.	86,93	86,96	86,95	86,965	87 —	86,95	86,95	86,95	86,94	86,95
Kr. Sv.	119,94	119,90	119,91	119,93	119,75	119,96	119,92	119,90	119,94	119,95
Fol.	172,42	172,45	172,42	172,44	172,34	172,37	172,45	172,50	172,37	172,35
Fr. B.	12,47	12,475	12,48	12,477	12,4725	12,49	12,4765	12,48	12,47	12,47
Franco francese	126,68	126,71	126,72	126,715	126,70	126,69	126,705	126,70	126,70	126,70
Lst.	1741,03	1742,20	1741,90	1742,175	1741,75	1741,42	1742,10	1741 —	1740,45	1742 —
Dm. occ.	154,83	154,91	154,95	154,9475	154,80	154,86	154,95	155 —	154,86	154,92
Scell. Austr.	24,04	24,045	24,05	24,0425	24 —	24,04	24,047	24,05	24,04	24,04
Escudo Port.	21,70	21,705	21,73	21,705	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70

Media dei titoli del 9 gennaio 1963

Titolo	
Rendita 5 % 1935	113,75
Redimibile 3,50 % 1934	94,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,925
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,775
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	101,75
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	103,375
Id 5 % (» 1° aprile 1966)	103,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	104,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 gennaio 1963

Valuta	
1 Dollaro USA	620,875
1 Dollaro canadese	575,425
1 Franco svizzero	143,44
1 Corona danese	89,985
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	119,925
1 Fiorino olandese	172,445
1 Franco belga	12,477
1 Franco francese	126,71
1 Lira sterlina	1742,137
1 Marco germanico	154,949
1 Scellino austriaco	24,045
1 Escudo Port.	21,702

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Considerata la necessità di integrare la Commissione predetta con un membro aggiunto, per quanto riguarda la sola prova di idoneità tecnica, a norma dell'art. 6 del bando di concorso;

Vista la nota n. 40247 in data 13 novembre 1962 del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a quattro posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, riservato al personale di ruolo e non di ruolo della Corte stessa, nonchè a quello appartenente alle altre Amministrazioni dello Stato anche od ordinamento autonomo in servizio da almeno un anno presso gli uffici della Corte alla data del 17 gennaio 1962, è integrata per la sola prova di idoneità tecnica da:

Alpestri dott. ing. Carlo, ispettore principale della carriera direttiva tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Spetta all'indicato membro aggiunto della suddetta Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 290. — CESSARI

(92)

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il proprio decreto in data 14 settembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1962, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice di detto concorso;

Considerata la necessità di integrare la Commissione predetta con membri aggiunti per la sola prova di idoneità tecnica e per ogni specializzazione a norma dell'art. 6 del bando di concorso;

Viste le note n. 29620 in data 26 novembre 1962 del Ministero dei lavori pubblici, n. 40247, in data 13 novembre 1962 del Ministero dei trasporti Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione ed il fonogramma n. 42826 in data 5 dicembre 1962 del Ministero della difesa;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli a otto posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti, per la sola prova di idoneità tecnica e per ogni specializzazione prevista dal relativo bando, è integrata come segue:

Ceci dott. ing. Armando, ingegnere superiore del Genio civile: impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria; impianti elettrici, telefonici e di sollevamento (ascensori);

Segala dott. Eolo, perito tecnico industriale principale del Ministero difesa-Esercito; Ventola Michele, 1° perito tecnico industriale del Ministero difesa-Esercito e Costa Mario, 1° perito tecnico industriale del Ministero difesa-Esercito: falegnameria, foto incisione per xerografia, impressione per offset su macchina rotaprint;

Alpestri dott. ing. Carlo, ispettore principale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione: guida di autoveicoli.

Spetta agli indicati membri aggiunti della suddetta Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente Ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 13 dicembre 1962

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1962
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 289. — CESSARI

(91)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1963 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulla imposta di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1963.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;
b) il diritto commerciale;
c) il diritto e la procedura penale;
d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 27, 28, 29 e 30 maggio 1963 alle ore 9 antimeridiane.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 27 aprile 1963 corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la Commissione esaminatrice.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 325. — Gallucci

(89)

Sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corte di appello per l'anno 1963 e diario delle prove scritte.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione dei benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori e contenente modificazioni alle norme relative agli esami di procuratore legale; il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11 concernente la riduzione della pratica di procuratore; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; il decreto legislativo presidenziale 5 maggio 1947, n. 374, concernente la riduzione temporanea ad un anno del periodo di pratica occorrente per l'ammissione agli esami di procuratore; il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368 (norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali); il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678 (nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme), nonchè il decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia per l'anno 1963;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di Corti di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

Art. 2.

L'esame ha carattere teorico-pratico ed è scritto ed orale.

Le prove scritte sono due: una per il diritto civile e il diritto amministrativo; l'altra per la procedura civile e per la procedura penale.

La prova orale comprende: il diritto civile, il diritto penale, il diritto amministrativo, il diritto finanziario, la procedura civile e la procedura penale.

Art. 3.

Le prove scritte presso le sedi indicate nell'art. 1 si terranno alle ore nove antimeridiane nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 24 maggio 1963;
procedura civile e penale: 25 maggio 1963.

Art. 4.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'art. 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 100, dovranno essere presentate alle competenti Commissioni esaminatrici presso le suddette sedi di Corte di appello entro il 23 aprile 1963, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autentica dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato di adempimento della pratica prescritta;

3) ricevuta della tassa di L. 1600 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;

4) documenti rilasciati dalle competenti autorità comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 11, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Fermo il disposto del comma quarto dell'art. 19 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, i candidati hanno facoltà di produrre dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, ma non oltre i quindici giorni successivi, il certificato di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'art. 18, comma secondo, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in luogo del documento di cui al n. 2 del comma primo del presente articolo, un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

Per i vice pretori onorari, nel certificato saranno indicate le sentenze pronunciate, le istruttorie e gli affari trattati.

Art. 5.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura delle competenti segreterie, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della Commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato.

I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 6.

L'esame si svolgerà secondo le norme stabilite nel regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e nel regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, modificate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 8.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nell'altra almeno nove punti.

Art. 8.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal comma secondo del precedente art. 7.

Art. 9.

Con successivo decreto ministeriale saranno nominate le Commissioni esaminatrici.

Roma, addì 1° dicembre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1962
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 26. — Gallucci

(90)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a cinquantatre posti di ispettori centrali di 2ª classe per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono fissate norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto ministeriale 20 marzo 1962, con il quale si è provveduto alla ripartizione dei posti di ispettori centrali per l'istruzione media e di avviamento professionale, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale per la istruzione media non statale e per l'educazione fisica e sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Per il numero di posti appresso indicato e con speciale riferimento alle esigenze relative alle materie o ai gruppi di materie di insegnamento a fianco di ciascun concorso indicati, sono indetti i seguenti concorsi per titoli, integrati da colloquio, per la nomina a posti di ispettori centrali di 2ª classe (coefficiente 580) per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva

Numero dei posti messi a concorso	Materie o gruppi di materie d'insegnamento alle cui esigenze i concorsi specialmente si riferiscono
10	Materie letterarie nelle scuole medie e di avviamento e negli istituti e scuole di istruzione artistica.
1	Lettere italiane e storia.
1	Lettere latine e greche.
1	Filosofia e storia.
1	Materie giuridiche ed economiche.
3	Lingua e letteratura francese.
3	Lingua e letteratura inglese.
1	Lingua e letteratura tedesca.
5	Matematica nelle scuole medie.
4	Materie scientifiche nelle scuole di avviamento professionale.
4	Materie tecniche nelle scuole di avviamento professionale.
1	Disegno nelle scuole medie.
1	Disegno e storia dell'arte negli istituti tecnici femminili.
1	Fisica.
2	Scienze naturali Chimica.
1	Chimica e merceologia.
1	Filatura, tessitura e tecnologia tessile.
3	Elettrotecnica, elettronica e tecnologia relative; telecomunicazioni; elettrotecnica e radiotecnica.
1	Topografia e disegno topografico.
3	Ragioneria, computisteria e tecnica commerciale; matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica; materie tecniche commerciali.
1	Zootecnia e caseificio.
2	Meccanica, macchine e disegno relativi; tecnologia meccanica, laboratorio e disegno professionale.
1	Tecnica professionale, turistica e alberghiera.
1	Educazione fisica (posto riservato a laureati in medicina e chirurgia).

Art. 2.

Ai concorsi di cui al precedente articolo è ammesso a partecipare il personale di ruolo, provvisto di laurea, appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) presidi di 1ª e 2ª categoria e direttori di istituti e scuole di istruzione secondaria;

b) professori appartenenti ai ruoli *A* e *B* dei predetti istituti e scuole che abbiano compiuto, rispettivamente, almeno 14 o 18 anni di anzianità, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione;

c) appartenenti ad uno dei ruoli delle carriere direttive del Ministero della pubblica istruzione, i quali, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione, rivestano la qualifica di direttore di divisione o da almeno tre anni, quella di direttore di sezione o di vice provveditore agli studi.

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione I) entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati che intendano partecipare a più concorsi dovranno presentare domande separate.

Art. 4.

Nelle domande gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita;

b) il titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, indicando la votazione riportata, la data del rilascio e la Università o l'Istituto universitario presso il quale il titolo stesso è stato conseguito;

c) la categoria di personale di ruolo alla quale appartengono, la qualifica rivestita od il relativo coefficiente di stipendio nonchè l'ufficio o l'istituto presso il quale attualmente prestano servizio;

d) di non essere sottoposti a procedimento di dispensa dal servizio per i motivi indicati negli articoli 71 e 129 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ne a procedimento disciplinare o penale.

Nelle domande dovrà essere indicato il domicilio dello aspirante, il quale è tenuto a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio stesso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere vistata per i candidati indicati alla lettera *a*) del precedente articolo 2 dal competente provveditore agli studi e per i candidati indicati alle lettere *b*) e *c*) dello stesso articolo 2 dal capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) « curriculum » documentato sull'operosità scientifica e culturale, sull'attività e carriera didattica o sull'attività e carriera amministrativa, in cinque esemplari;

2) titoli vari e ogni altro documento che il candidato ritenga utile agli effetti del concorso;

3) copia dello stato di servizio prestato nei ruoli del personale civile dello Stato, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati almeno nell'ultimo quinquennio, da rilasciarsi dal competente provveditore agli studi per il servizio di preside e di professore di istituto statale di istruzione secondaria (candidati di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2) o dalla competente Direzione generale del Ministero per il servizio di direttore di sezione nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di vice provveditore agli studi (candidati di cui alla lettera *c*).

I candidati che partecipano a più concorsi possono allegare la richiesta documentazione e le pubblicazioni di cui al successivo articolo 6 ad una sola domanda, facendo ad essa riferimento nelle altre.

Art. 6.

Entro il medesimo termine stabilito per la presentazione delle domande, gli interessati dovranno far pervenire, separatamente dalle domande e dai documenti di cui sopra, le eventuali pubblicazioni di qualsiasi genere (scientifico, letterario, storico, ecc.), in cinque esemplari per ogni pubblicazione, da distribuire in cinque distinti plichi, ciascuno dei quali accompagnato da un elenco delle pubblicazioni stesse. I cinque plichi saranno chiusi in un unico pacco o cassa.

Sul pacco o sulla cassa con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e nome del candidato e stampigliata la dizione « concorso per ispettori centrali ».

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa.

Art. 7.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande ed i prescritti documenti dopo il termine stabilito, nè saranno accettate, dopo il detto termine, pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

La data di arrivo delle domande, dei documenti e delle pubblicazioni è stabilita dal timbro a calendario apposto su di essi dalla Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi.

Non è consentito riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni o ad uffici del Ministero della pubblica istruzione. E' ammesso soltanto il riferimento a documenti e pubblicazioni presentati per la partecipazione a precedenti concorsi per titoli a posti di provveditore agli studi di 2ª classe in prova o di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Art. 8.

La valutazione dei candidati sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice, nominata per ciascun concorso a norma del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 358, sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali potranno essere assegnati non più di 65 per i titoli e non più di 35 per il colloquio integrativo.

La Commissione stabilirà preliminarmente i criteri per la valutazione dei titoli degli aspiranti, con determinazione dei relativi punteggi.

Art. 9.

Il colloquio, al quale sono ammessi i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano riportato almeno 30 punti, verterà sulle funzioni di istituto degli ispettori centrali per l'istruzione secondaria di primo grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, media non statale, artistica e per l'educazione fisica e sportiva, con speciale riferimento alle esigenze relative agli insegnamenti per i quali i singoli concorsi sono banditi, e deve concorrere, con gli altri elementi di giudizio, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato ed all'accertamento delle sue attitudini a svolgere funzioni ispettive.

Il colloquio non si intende superato se il concorrente non abbia ottenuto la votazione di 28 punti su 35 a disposizione della Commissione.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice del concorso compilerà la graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punti riportati dagli aspiranti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 65 punti sui 100 complessivamente a disposizione.

Saranno dichiarati vincitori i primi graduati in numero corrispondente a quello dei posti messi a concorso. I graduati dopo l'ultimo dei vincitori subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di parità di merito saranno applicate le disposizioni di legge relative alla materia.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione al concorso e per la nomina e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori o che subentreranno nella nomina ai vincitori rinunciatari o dichiarati decaduti dalla nomina stessa dovranno presentare o far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) copia integrale dello stato di servizio civile rilasciato — a norma delle vigenti leggi sul bollo e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 — dalla competente Direzione generale del Ministero, in data non anteriore ad un mese da quella della lettera di invito alla presentazione del documento;

B) il diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio (laurea) di cui sono in possesso, su carta da bollo da L. 200;

C) certificato medico, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringoiatria designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

Il certificato medico dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1962

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1962
Registro n. 63, foglio n. 346

(7191)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessantasette posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, bandito con decreto ministeriale 21 agosto 1961.

Le prove scritte del concorso per esami a sessantasette posti di applicato aggiunto nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli Uffici del lavoro e della massima occupazione, riservato alle categorie previste dall'art. 25 della legge 22 luglio 1961, n. 628, bandito con decreto ministeriale del 21 agosto 1961, avranno luogo in Roma presso la sede dell'Ispettorato del lavoro, via Cesare De Lollis n. 6, nei giorni 30 e 31 gennaio 1963, con inizio alle ore 8. (Decreto ministeriale 22 dicembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1963, registro n. 10, foglio n. 143).

(107)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LIVORNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 4515 del 22 agosto 1962, con i quali si approvava la graduatoria degli idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno alla data del 30 novembre 1959 e si dichiaravano i vincitori;

Visto il proprio decreto n. 6441 dell'8 dicembre 1962, col quale si dichiarava vincitore della condotta medica di Cavo (Rio Marina) il dott. Targetti Maurilio in sostituzione del dott. Giovanni Materazzi dichiarato decaduto;

Considerato che il dott. Targetti Maurilio ha comunicato al sindaco di Rio Marina con lettera del 21 dicembre 1962 la sua rinunzia alla nomina;

Vista la necessità di provvedere alla dichiarazione di vincitore del concorso di che trattasi, per la sede anzidetta, in base alla graduatoria degli idonei e le sedi indicate da ciascuno di essi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento per i concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Poggi Walter è dichiarato vincitore del concorso, indicato nelle premesse, per la condotta medica della frazione Cavo del comune di Rio Marina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Rio Marina.

Livorno, addì 31 dicembre 1962

Il medico provinciale: SIMOLA

(112)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.